

r.g.81931/2017



IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DICIOTTESIMA

In persona del giudice designato, dott. Riccardo Rosetti, ha pronunciato
la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 81931 del ruolo generale per i procedimenti speciali
sommari dell'anno 2017, e vertente

TRA

CERENZA Raffaele e DE SIMONI Franco, in qualità di iscritti al Partito della
Democrazia Cristiana nell'ultimo tesseramento del 1993, elettivamente domiciliati in
Roma, via Nizza, n. 63, presso lo studio dell'Avv. Marco Croce che li rappresenta e
difende per delega in calce al ricorso.

ricorrente

E

U.D.C. Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro, in persona
del segretario amministrativo nazionale e legale rappresentante On. Salvatore
Ruggeri, elettivamente domiciliato in Roma, via Sistina n. 42, presso lo studio
dell'Avv. Giovanni Galoppi che lo rappresenta e difende per procura allegata alla
memoria difensiva

resistente

NONCHE'

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AM'.

FONTANA Giovanni, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Lucillii n. 36, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Pitzolu che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione;

intervenuto

NONCHE'

PARTITO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA, in persona del Segretario politico nazionale, dott. Angelo Sandri, elettivamente domiciliato in Avellino, Via C. Barone, presso lo studio dell'Avv. Antonio Todisco che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

intervenuto

NONCHE'

Avv. NICOLO' Giuseppe, in giudizio in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e quale difensore di NICOLO' Santo in ragione di procura in atti, entrambi quali iscritti della Democrazia Cristiana al 1993 ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Agrigento n. 17, presso lo studio dell'Avv. Nicolo' Giuseppe;

intervenuti

Oggetto: procedimento cautelare d'urgenza.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 14.12.2017, trasmesso alla Diciottesima sezione del Tribunale civile di Roma il 9.1.2018, e ritualmente notificato in data 24.1.2018 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, Raffaele Cerenza e De Simoni Franco, dichiarandosi iscritti al partito politico della Democrazia Cristiana nel 1993, chiedevano che, in vista delle imminenti elezioni politiche fissate per il 4 e 5 marzo 2018, il Tribunale di Roma dichiarasse che il simbolo storico della Democrazia Cristiana rimaneva di uso esclusivo della stessa formazione politica e dichiarasse che il partito Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di centro (UDC) non aveva diritto ad usare il simbolo storico della Democrazia Cristiana con lo scudo crociato.

Con memoria difensiva depositata in via telematica il 13.2.2018 si costituiva in giudizio l'Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di centro (UDC), in persona del legale rappresentante p.t., contestando la domanda proposta nei suoi confronti, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e chiedendo l'integrale rigetto della pretesa cautelare.

Intervenivano di seguito in giudizio Nicolò Giuseppe e Nicolò Santo, dichiarandosi a loro volta iscritti della Democrazia Cristiana al 1993 e chiedendo interdirti alla parte resistente l'utilizzo del simbolo della Democrazia Cristiana.

Interveniva, altresì, l'On. Fontana Giovanni che si dichiarava associato anch'egli alla Democrazia Cristiana nel 1993, deduceva che la Democrazia Cristiana storica era un soggetto tuttora attivo e che occorreva integrare il contraddittorio nei confronti del Presidente nominato dall'Assemblea convocata il 26.2.2017; la parte interveniente concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda cautelare spiegata in via principale.

Intervenivano, infine, il dott. Angelo Sandri e il Geom. Gianfranco Melillo che si dichiaravano rispettivamente segretario politico e segretario amministrativo della Democrazia Cristiana, riconfermati nelle predette cariche nel XXIII° congresso tenutosi a Roma nei giorni 8 e 9 luglio 2017 e chiedevano inibirsi all'UDC l'utilizzo del simbolo con condanna alla rimozione del simbolo stesso da qualsiasi supporto utilizzato.

All'udienza del 14.2.2018 le parti discutevano oralmente la causa e il Giudice designato riservava la decisione.

o o o o o o o o

I ricorrenti hanno dichiarato nell'atto introduttivo che la Democrazia Cristiana quale partito storico e originario, costituito nella sua forma di associazione non riconosciuta, non sarebbe mai stato sciolto e godrebbe ancora dell'utilizzo esclusivo del simbolo e degli altri elementi distintivi dell'ente; di qui la natura abusiva dell'utilizzo del simbolo in questione da parte di altre formazioni politiche che – a vario titolo – si sarebbero proclamate continuatrici del patrimonio ideale del partito. Secondo la stessa prospettazione della parte attrice è, dunque, alla Democrazia Cristiana storica che spetta la tutela invocata in questo procedimento cautelare.

La parte ricorrente non ha, tuttavia, dimostrato la propria legittimazione attiva provando di agire per conto della Democrazia Cristiana e di rappresentarla secondo le regole dettate dal Codice civile e dallo statuto.

I ricorrenti si dichiarano iscritti al partito per l'ultimo tesseramento del 1993.

Non risulta, tuttavia, che gli stessi ricoprano alcuna delle cariche alle quali lo Statuto del partito collega la rappresentanza processuale dell'Ente. Secondo l'art. 127 dello Statuto la rappresentanza legale del Partito spetta al Segretario amministrativo nazionale e non ai singoli associati.

AM

L'on. Fontana si è costituito affermando, nella sostanza, di essere il Presidente della Democrazia Cristiana perché nominato dall'Assemblea a tal fine convocata, su disposizione del Tribunale di Roma, in data 26.2.2017 e ha dedotto che il contraddittorio dovrebbe essere integrato nei confronti, appunto, della predetta Associazione e ha concluso comunque, in qualità di interveniente, per l'accoglimento del ricorso cautelare principale.

La pretesa diretta all'accoglimento del ricorso cautelare del Cerenza e del De Simoni non può essere accolta per i motivi innanzi specificati circa il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti; la richiesta di integrazione del contraddittorio spiegata dal Fontana è inconferente nella presente fase cautelare e sommaria, atteso che essa presuppone il difetto di legittimazione attiva dei singoli associati e, per questa via, vale a privare di significato il prosieguo del procedimento cautelare, dovendosi eventualmente in altra sede discutere della legittimazione della Democrazia Cristiana evocata dal Fontana. A tale ultimo proposito appare necessario, peraltro, rilevare come la Democrazia Cristiana indicata dall'On. Fontana quale continuatrice della Democrazia Cristiana storica abbia visto negare questa sua continuità dal Tribunale di Roma, proprio in analogo giudizio - cautelare e di merito - che la vedeva contrapposta all'UDC, giudizio definito con ordinanza del 20.2.2013 in sede cautelare e con sentenza del 31.5.2016 in sede di merito.

Quanto sopra affermato con riguardo ai ricorrenti principali consente di escludere la legittimazione attiva anche dell'Avv. Giuseppe Nicolò e Santo Nicolò, perché affermatasi associati della Democrazia Cristiana storica e privi, tuttavia, di poteri rappresentativi statutari.

Quanto all'intervento spiegato dal Partito della Democrazia Cristiana, e per esso da Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, deve osservarsi come nemmeno in questo caso, almeno all'esito della valutazione sommaria propria della presente fase cautelare, emergano elementi decisivi per ritenere che l'ente in questione sia il continuatore della Democrazia Cristiana storica ovvero che i predetti intervenienti siano i legittimi rappresentanti del partito come ricostituito. Sotto il primo profilo assume rilievo la sentenza della Corte di Appello di Roma pronunciata tra le medesime parti in data 23.3.2009, sul punto confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 25999/2010, entrambe allegate alla memoria di parte resistente. Sotto il secondo profilo appare sufficiente osservare come siano gli stessi intervenienti a dedurre, nelle loro difese, che sarebbe ancora in corso un processo congressuale che non ha trovato esito.

MM

Non risulta, infatti, che sino ad oggi siano state percorse le strade indicate dallo Statuto al fine della ricostituzione legale degli organi del Partito storico.

Oltre che con riguardo al profilo della legittimazione attiva, e pertanto del *fumus boni iuris*, la pretesa cautelare spiegata in questo procedimento appare priva anche del requisito del *periculum in mora*.

Deve, in proposito, osservarsi come per le prossime elezioni politiche il Ministero dell'Interno abbia già ricusato il simbolo dello Scudocrociato depositato su delega dell'On. Fontana perché ritenuto confondibile con quello utilizzato da molti anni dall'UDC e cioè da un partito già presente in Parlamento; la Corte di cassazione ha rigettato l'opposizione proposta confermando la decisione. Risulta, allora, chiaro come nessuna tutela cautelare possa, nella presente fase di svolgimento delle operazioni elettorali, e con le liste presentate e ammesse nella sede propria, offrire ai ricorrenti l'invocata cautela in via provvisoria, dal momento che essa presupporrebbe il superamento di una decisione riservata agli uffici elettorali centrali circa l'utilizzazione di fatto dei contrassegni. Ciò non esclude, naturalmente, la proponibilità della controversia circa la spettanza del simbolo in astratto, ma essa rimane riservata alla fase di merito del giudizio piuttosto che alla presente fase cautelare.

Alla luce della valutazione sommaria propria della presente fase cautelare, non risulta – allora - dimostrato che i ricorrenti siano i rappresentanti del partito politico della Democrazia Cristiana storica ovvero che ne siano i continuatori ovvero che siano legittimati ad esprimerne la volontà e a tutelarne le ragioni.

L'istanza cautelare non merita, pertanto, accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tra i ricorrenti e la parte resistente; vanno compensate tra gli intervenienti e la parte resistente.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, diciottesima sezione civile, in persona del Giudice dott. Riccardo Rosetti, pronunciando sull'istanza cautelare proposta, con ricorso depositato il 14.12.2017 e ritualmente notificato in data 24.1.2018 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, da Cerenza Raffaele e De Simoni Franco nei confronti dell'UDC in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

respinge il ricorso e le richieste di cui agli atti di intervento;


condanna Cerenza Raffaele e De Simoni Franco, in solido, a rifondere alla parte resistente UDC – Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, in

persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 3.200,00 per compensi legali oltre accessori come per legge;
compensa le spese tra gli intervenienti e la parte resistente.

Si comunichi.

Roma, 21 febbraio 2018

Il Giudice
Riccardo Rosetti



Depositato in Cancelleria

Roma, il 21/2/2018



IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Troiani Filippo